



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 10 marzo 2015, n. 85

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i. - R.R. n. 5/2011 - Autorizzazione progetto di messa in sicurezza, ripristino e recupero ambientale di cava di calcare per inerti sita in loc. Calvigno del Comune di Corato BA - fg. 53 ptc. lle 90, 62, 77, 219, 61, 169, 168, 101, 166 mediante utilizzo di terra, rocce da scavo e Materie Prime Secondarie (non rifiuto) - Esercente Eredi Antonio Leone S.n.c. di Leone Savino & Luigi - Via Caracciolo, 75 - 70033 Corato BA - P.IVA 034662400725

L'anno 2015, addì 10 del mese di marzo, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

Viste la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE

Sulla base dell'istruttoria espletate dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione del Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del procedimento in atti n. _20/2015_, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

Con decreto n. 7/min/1991 e DDPGR n. 17/1993 la società Eredi Antonio Leone s.n.c. è stata autorizzata alla coltivazione di cava sulle aree in oggetto;

A seguito di comunicazione di cessata attività di coltivazione, con nota prot. 6257/2014, la società è stata invitata a depositare un piano quotato dei luoghi di cava da sottoporre a confronto con il progetto di cava autorizzato;

Dal confronto sono emerse difformità di scavo effettuato, regolarmente verbalizzate a norma di legge.

A seguito di detto accertamento è stata adottata la determina n. 373/2014, di sospensione dei lavori con prescrizioni, tra cui l'obbligo del ripristino e recupero dei luoghi, previo deposito di progetto adeguato alla normativa vigente;

In data prot. 13244/2014, la società deposita il richiesto progetto di ripristino e recupero ambientale dell'area in argomento, da realizzarsi mediante ricolmamento della cava con terra e rocce da scavo e con Materie Prime Secondarie (MPS), tutti materiali riconosciuti “non rifiuto” dalla normativa di settore.

L'autorizzando progetto di ripristino e recupero ambientale in argomento, ancorchè imposto d'ufficio con la Determina n. 373/2014, costituisce comunque variante al progetto originario;

nella relazione tecnica generale del progetto, l'esercente sostiene che l'intervento non contrasta con la normativa comunitaria, recepita con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede e sostiene strumenti di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante l'ottimizzazione dello smaltimento lecito e l'incentivazione al recupero e riutilizzo di materiali dichiarati “non rifiuto” provenienti da: a) operazioni di recupero presso impianti di terzi avviate con riferimento al D.M. 5 feb 1998; b) attività di scavo.

Per la realizzazione delle opere in progetto sarà dunque utilizzato materiale inerte, ritenuto “non rifiuto”, ai sensi dell'art. 184 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Cessazione della qualifica di rifiuto”, ovvero MPS e terre e rocce da scavo. Disciplina riscritta dal D.Lgs. 205/2010 e 4/2008.

L'utilizzo del materiale in argomento, nella realizzazione di progetti di ripristino e/o recupero ambientale di cave è previsto anche da provvedimenti regionali come la D.G.R. 445/2010 “Norme Tecniche e Regolamento del Prae - art. 10 e segg.” e dal regolamento Regionale n. 5/2011.

Questo ufficio è competente in materia, ex l.r. 37/85 e R.R. 5/2011, in quanto trattasi di opere di

recupero ambientale di cava, con materiali che la legge definisce “non rifiuto”;

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo avverrà nelle modalità previste dal R.R. 5/2011 e normativa nazionale in materia (ex D.M. 161/2012); b) utilizzo di MPS proveniente da impianti di recupero rifiuti inerti ex art. 7 All.1 DM 5.2.1998, regolarmente autorizzati; c) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando sottoposto a operazioni di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo, soddisfatti specifici criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Da quel momento cessa la qualifica di rifiuto e con essa l'applicazione della specifica normativa.

La provincia di Bari (attuale Città Metropolitana di Bari) in analogo procedimento amministrativo si è espressa con definitiva nota prot. 37303 del 7 mar 2014, chiarendo, in via generale, che l'intervento ricade in ambito di applicazione della normativa sui rifiuti “qualora i materiali da trattare siano classificati rifiuti”;

Il Comune di Corato BA, con nota prot. 6535 del 24 feb 2015, ha espresso “parere favorevole all'intervento finalizzato al ripristino dei luoghi di cava ed alla messa in sicurezza come prescritto con la determina n. 373/2014. Nel contempo esprime parere favorevole all'utilizzo di Materie Prime secondarie e di terra e rocce da scavo che la normativa non classifica come “rifiuto “ e come tale non assoggettabili al regime di applicazione delle leggi in materia di rifiuti”.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 2463 del 23 nov 2014 ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE) e pertanto il presente provvedimento è adottato direttamente dal Dirigente del Servizio competente o suo delegato

VISTI gli elaborati di progetto in atti prot. 13244/2014, e le relazioni a corredo dell'istanza la quale la società dichiara di utilizzare, per la realizzazione dell'intervento in progetto, solo materiale che la normativa classifica “non rifiuto” e quantifica l'ammontare del costo dei lavori in € 162.000,00 e la durata delle opere a farsi in anni 10;

VISTA la relazione di calcolo dei volumi necessari, quantificati in circa mc. 222.162;

VISTA la relazione integrativa in atti prot. 2601 del 23 feb 2015 di riferimento alla tracciabilità dei materiali depositati per tipologia sulla “zona A” e sulla “zona B” ddi cava, come da allegata planimetria;

VISTA la relazione “piano di Gestione dei Rifiuti ex D.lgs. 117/2008, ove si dichiara che l'intervento non produce rifiuti tali da considerarsi un reale “piano di gestione dei rifiuti o “struttura di deposito”;

Considerato che:

- La società, con relazioni allegate all'istanza, dichiara le caratteristiche del materiale da depositare in cava, ovvero terra e rocce da scavo ed MPS escluse dalla applicazione della normativa sui rifiuti, e la corretta modalità di gestione degli stessi;
- I materiali da trattare, ai fini della realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del cantiere, ripristino e recupero ambientale del sito di cava, imposto con la determina n. 373/2014, non sono classificati “rifiuto” e quindi sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
- Le modalità di realizzazione dell'intervento sono previste, in particolare, dal R.R. 5/2011 e s.m.i.;
- L'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del “Decreto del fare” come convertito in Legge n. 98/2013, ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
- I materiali utilizzati soddisfano i requisiti previsti dalla normativa precitata, nonché le condizioni previste dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006;
- L'intervento in progetto, ancorché imposto da questo ufficio, per ragioni di sicurezza, con la det. 373/2014, comporta nella sua configurazione finale, una variante all'originario progetto di recupero ambientale;
- Il ricolmo della depressione morfologica, mediante deposito di terra, rocce da scavo e MPS (materie prime secondarie), proveniente dall'esterno, riporterà il sito all'originario uso agricolo, con previsioni di

impianto di uliveto.

- l'area di cava è in disponibilità dell'esercente;

RITENUTO di proporre il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, ripristino e recupero ambientale in variante, ai sensi del combinato disposto ex art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE, mediante conferimento in sito di MPS e terra e rocce da scavo proveniente da progetti esterni, ex R.R. 5/2011, e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti dell'esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Visti gli atti citati in premessa, in particolare la nota della Provincia di Bari n. 37303 del 7 mar 2014;

Vista la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, che nell'ambito della "Ricognizione... Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE);

Visto L'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare" come convertito in Legge n. 98/2013, che ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;

Ritenuto che i materiali utilizzati soddisfano i requisiti previsti dalla normativa precitata, nonché le condizioni previste dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto che l'intervento in progetto rientra tra le competenze di questo ufficio;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE (DGR 445/2010) e Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i.

DETERMINA

La società Eredi Antonio Leone S.n.c. di Leone Savino e Luigi - P.IVA 03462400725, Via Caracciolo - 70033 Corato BA - P.IVA 034662400725 -, titolare della cava di calcare per inerti in loc. loc. Calvigno del Comune di Corato BA, fg. 53 ptc. Ille 90, 62, 77, 219, 61, 169, 168, 101, 166, di superficie circa mq. 16.000:

1. È AUTORIZZATA ad effettuare opere di messa in sicurezza della cava sita in agro di Corato BA al fg. 53 ptc. Ille 90, 62, 77, 219, 61, 169, 168, 101, 166 e contestuale ripristino e recupero ambientale, come da progetto di variante in atti prot. 13244/2014, con le modalità previste dal R.R. 5/2011 e s.m.i., mediante utilizzo di terra e rocce da scavo e Materie Prime secondarie (MPS); L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. 6 vertici da individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015) ed il numero di individuazione del pilastro da I a 6 così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

1) I lavori come sopra autorizzati saranno realizzati mediante deposito in sito di terra e rocce da scavo e Materie Prime Secondarie (MPS), con le modalità stabilite dal Regolamento Regionale n. 5/2011, ovvero materiali esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, provenienti da impianti autorizzati e/o da opere soggette al combinato disposto ex D.M. 161/2013 e art. 41bis decreto legge 69/2013 convertito in Legge 98/2013 e impianti autorizzati, fatte salve eventuali autorizzazioni e/o nulla osta previsti da altra normativa vigente,;

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) Il trasporto del materiale autorizzato, provenienti dall'esterno deve essere accompagnato dal documento di trasporto ex art. 11 del D.M. 161/2012 o ex comma 4), art. 41bis DL 69/2013 convertito in L.98/2013, di cui copia deve essere conservata nel registro di scarico come previsto dall'art. 9 del R.R. 5/2011. Detto documento sostituisce il formulario di identificazione previsto all'art. 8 del precitato R.R. 5/2011;

b) Ai fini della tracciabilità del materiale, lo stesso deve essere, compatibilmente con le esigenze tecniche, distinto nella "zona A" e "Zona B" dell'area di cava, come individuata con l'allegata planimetria catastale;

c) L'intervento di messa in sicurezza, ripristino e recupero ambientale dell'area sarà realizzato come da progetto che distingue due zone e cinque fasi di lavoro, delle quali l'ultima concluderà l'opera con l'impianto di uliveto sul piano campagna recuperato;

d) Prima dell'inizio dei lavori in progetto, l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., DSS Coord. nel caso di lavori concessi in appalto a terzi, D.E., attestazione stabilità delle fronti, ecc. ecc.);

deve presentare istanza di autorizzazione alle emissioni polveri in atmosfera, ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presso il Comune di Corato e la Città Metropolitana di Bari, ed attenersi alle relative determinazioni in merito;

- deve verificare l'efficienza della recinzione delle aree di cava, cancello di ingresso e cartelli ammonitori, e, ove necessario, porre in essere tutte le opere necessarie a sopperire eventuali carenze;

- deve trasmettere copia dei documenti predisposti dal produttore delle terre e rocce, in particolare, il

piano di utilizzo (ex art. 5 D.M. 161/2012) approvato dall'autorità competente di cui all'art. 1 dello stesso D.M. 161/2012, nonché dal produttore di MPS. In alternativa, una dichiarazione giurata, ex comma 2 art. 41bis del D.L. 69/2013;

- deve aggiornare il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, riportante gli estremi dell'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la ragione sociale, il nominativo del Direttore responsabile e del Sorvegliante, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011.

4. Ulteriori prescrizioni:

- il deposito del materiale dovrà avvenire, al fine di garantire la tracciabilità, nel rispetto dell'art. 5, punti 1) e 2) del R.R. 5/2011;

- al termine del deposito inviare copia della dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) ex art. 12 del D.M. 161/2012 o della conferma di completo utilizzo ex comma 3) art. 41bis del D.L. 69/2013;

- è vietato introdurre nell'area di cava materiali assoggettati alla normativa "rifiuti", salvo preventiva procedura autorizzativa ai sensi della normativa di riferimento e acquisizione di regolare autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;

5. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex R.R. 5/2011 e l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;

6. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico-ambientale, ecc.;

6. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di utilizzo di terre, rocce da scavo ed Materie Prime Secondarie (MPS);

7. la presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;

8. entro il 31 marzo di ogni anno, il piano topografico quotato della cava in scala 1:1.000 con l'indicazione delle superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze dirigenziali n. 2 e 3 del 2011;

9. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dai lavori in progetto, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti il Titolare e/o il Direttore Responsabile, ciascuno per quanto di competenza;

10. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti e/o all'asportazione dei mezzi e di quant'altro oggetto di cava;

11. Il titolare avrà cura di deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza.

12. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti e della presente determina o di altre che fossero impartite da questo Ufficio, comporta la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la

revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

13. Il presente provvedimento è valido fino al 30 marzo 2025, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, fino al completamento delle opere di recupero ambientale in progetto;

14. a garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di euro 162.000,00 (eurosettecentosessantaduemila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

15. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

16. Il presente provvedimento modifica ed integra il decreto n. 7/min/1991 e DDPGR n. 17/1993, di autorizzazione alla coltivazione e recupero della cava in oggetto;

17. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

18. Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia al Sig. Leone Savino, Amministratore della società Eredi Antonio Leone S.n.c. di Leone Savino & Luigi- Via Caracciolo, 75 - 70033 Corato BA, al Sig. Sindaco del Comune di Corato BA, alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale- C.so Sonnino, 85 - Bari BA.

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 09 facciate, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
